



REGOLAMENTO INCARICHI DI RICERCA E INCARICHI POST-DOC

Approvato dal Consiglio di Amministrazione INAF con Delibera No. 2 del 13/01/2026

Titolo I - Principi Generali	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Ambito di applicazione e principi generali	3
Titolo II - Incarichi post-doc	5
Art. 3 - Tipologia, finalità e durata degli Incarichi post-doc	5
Art. 4. - Requisiti di ammissione	5
Art. 5. - Il contratto di incarico post-doc	6
Art. 6 – Proroga o rinnovo dell’incarico post-doc	7
Art. 7 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale dell’incarico post-doc	7
Titolo III - Incarichi di ricerca	8
Art. 8 - Tipologia, finalità e durata degli incarichi di ricerca	8
Art. 9 - Requisiti di ammissione e tutor dell’attività	8
Art. 10 - Il contratto di incarico di ricerca	10
Art. 11 - Proroga o rinnovo dell’incarico di ricerca	10
Art. 12 - Procedure di conferimento diretto dell’incarico di ricerca	11
Art. 13 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale dell’incarico di ricerca	11
Titolo IV - Disposizioni comuni	13
Art. 14 - Attivazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca	13
Art. 15 - Bando di selezione	13
Art. 16 - Commissione giudicatrice	14
Art. 17 - Modalità di svolgimento delle selezioni	15
Art. 18 - Termine del procedimento di selezione e graduatoria	16
Art. 19 - Divieto di cumulo e incompatibilità	18
Art. 20 - Proprietà intellettuale	18
Art. 21- Sospensione	18
Art. 22 - Parità tra i generi	19
Art. 23 - Obblighi dei titolari di incarichi	19
Art. 24 – Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni	20
Titolo V - Disposizioni finali	22

Titolo I - Principi Generali

Art. 1 - Definizioni

“INAF” Istituto Nazionale di Astrofisica.

“Struttura”: Struttura di ricerca territoriale dell'INAF.

“Responsabile scientifico della ricerca”: il soggetto appartenente al personale di ricerca o tecnologo INAF, o associato con incarico di ricerca, responsabile del progetto di ricerca.

“Tutor”: il soggetto appartenente al personale di ricerca o tecnologo INAF che offre all'incaricato conoscenze, esperienza, competenza e disponibilità di supervisione. Tutor e Responsabile scientifico possono coincidere.

“Progetto di ricerca”: lo specifico progetto di ricerca oggetto della procedura di selezione.

Nel presente regolamento tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate rispetto ad un genere devono intendersi riferite a tutti i generi.

Art. 2 - Ambito di applicazione e principi generali

1. L'INAF, può stipulare, rispettivamente ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 introdotti dalla legge 5 giugno 2025, n. 79:
 - a. **contratti a tempo determinato denominati “incarichi post-doc”** per ricerca scientifica o tecnologica ai fini dello svolgimento di attività di ricerca o di terza missione, distinti in n. 2 fasce, denominati incarichi post-doc di Fascia 1, incarichi post-doc di Fascia 2;
 - b. **contratti per “incarichi di ricerca”** scientifica o tecnologica, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Tutor (come riportato al successivo art. 8 del presente regolamento) distinti in n. 4 Fasce denominati incarichi di ricerca di Fascia 1, incarichi di ricerca di Fascia 2, incarichi di ricerca di Fascia 3, incarichi di ricerca di Fascia 4 riservati a programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) o di bandi competitivi a finanziamento esterno che stabiliscono a priori l'importo.
2. Gli incarichi post-doc e/o di ricerca non danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'INAF, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
3. L'INAF può, altresì, concorrere al finanziamento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca conferiti dalle Università o altri Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., rispettivamente, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale o per lo svolgimento di attività di

introduzione alla ricerca e all'innovazione su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale, nella misura in cui sia consentito dalle regole di rendicontazione del finanziamento. La misura del finanziamento è individuata dal Direttore della Struttura INAF interessata in modo coerente con l'interesse dell'INAF al raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca.

Titolo II - Incarichi post-doc

Art. 3 - Tipologia, finalità e durata degli Incarichi post-doc

1. L'incaricato post-doc svolge l'attività di ricerca o di terza missione nei limiti di una o più macro aree scientifiche coerenti con il Piano Triennale di Attività dell'INAF, sotto la supervisione del Responsabile scientifico del progetto/dell'attività, senza orario di lavoro predeterminato. L'attività di ricerca potrà essere integrata con un'attività formativa proposta dal Responsabile, utile per la crescita professionale. Gli incaricati post-doc non potranno rivestire il ruolo di coordinatore dei Comitati Scientifici Nazionali (CSN) dell'INAF, né far parte di Commissioni Esaminatrici nelle procedure di selezione del personale INAF.
2. Ciascun incarico post-doc conferito dall'INAF ha durata almeno annuale e può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni, a condizione che l'incaricato non abbia superato gli undici anni, anche non continuativi, di contratti ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
3. Il Direttore della Struttura INAF interessata o il Direttore Scientifico per gli ambiti di propria competenza, nel bando di selezione individua la tipologia di ricerca e la Fascia dell'incarico di post-doc da conferire sulla base della complessità del progetto e dell'attività che il titolare dell'incarico di ricerca sarà chiamato a svolgere.
4. La durata complessiva degli incarichi post-doc fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque essere superiore a tre anni, comprensivi di eventuali proroghe, vedi Art. 6, anche non continuative. Il termine massimo di tre anni della durata complessiva è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 2 e 3 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in congedo per maternità o paternità, congedo parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4. - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri quelli relativi al proprio Paese di cittadinanza);
 - b. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i soli candidati di cittadinanza italiana soggetti a tale obbligo);
 - c. iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai candidati di cittadinanza italiana);
 - d. possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero;

- e. in alternativa al punto d) possesso di laurea magistrale o a ciclo unico e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
 - f. per gli incarichi post-doc conferiti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o nazionali, verranno richiesti, ove previsti, ulteriori requisiti di accesso indicati dai soggetti finanziatori.
2. I titoli di cui al comma 1 lettera d) costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie
3. Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione dell'equivalenza del titolo di cui al comma 1 lettera d) e/o della idoneità del curriculum scientifico-professionale presentato allo svolgimento di attività di ricerca di cui al comma 1 lettera e) è demandata al giudizio della Commissione Esaminatrice di cui al successivo art. 16.

Art. 5. - Il contratto di incarico post-doc

1. Il contratto di incarico post-doc, sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Direttore della struttura interessata o dal Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, dovrà contenere:
- a. la data di inizio e di fine del contratto di incarico post-doc;
 - b. la sede di svolgimento dell'attività di ricerca o di terza missione;
 - c. l'oggetto del contratto e la descrizione delle attività di ricerca o di terza missione da espletare;
 - d. gli obblighi del titolare di incarico di post-doc, inclusa la compilazione di time-sheet mensili, ai soli fini della rendicontazione, laddove richiesta dal progetto finanziatore;
 - e. il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione;
 - f. il nominativo del Responsabile scientifico della ricerca e/o del Tutor ove richiesto;
 - g. l'indicazione delle modalità con cui il titolare di incarico di post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a fornire al Direttore della struttura interessata o al Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, la relazione sull'attività svolta;
 - h. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - i. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - j. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza e il rispetto delle norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del

14 marzo 2013 e s.m.i., nonché ogni altro obbligo di comunicazione e informazione derivante dal soggetto finanziatore;

- k. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel Codice Etico per i dipendenti pubblici e nel Codice Etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'INAF.

2. Il titolare dell'incarico post-doc non è soggetto a periodo di prova.

Art. 6 – Proroga o rinnovo dell'incarico post-doc

1. La richiesta di proroga o rinnovo, presentata dal Responsabile scientifico per completare l'attività o per obiettivi legati al progetto di ricerca, deve essere autorizzata dal Direttore della Struttura dell'INAF interessata o dal Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, con propria Disposizione, verificata la disponibilità di bilancio e i limiti indicati nel precedente Art. 3.
2. La richiesta di proroga o rinnovo dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Direttore della Struttura interessata o al Direttore Scientifico e dovrà indicare la durata della proroga ed essere corredata dalla relazione dell'incaricato post-doc, dal parere favorevole del Responsabile scientifico, dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria compresa la dichiarazione di accettazione del titolare di incarico post-doc.

Art. 7 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale dell'incarico post-doc

1. Al titolare di incarico post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, in relazione alla rispettiva Fascia, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo nelle misure stabilite rispettivamente nelle Appendici 1 e 2, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Istituto, tenuto conto dei vincoli imposti dall'art. 9, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dall'art. 22-ter, comma 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'Istituto garantisce nei confronti del titolare di incarico post-doc il trattamento assicurativo, fiscale, previdenziale e l'adempimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato [Circolare INPS, n. 125 dell'11.09.2025]
3. L'Istituto provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile.

Titolo III - Incarichi di ricerca

Art. 8 - Tipologia, finalità e durata degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti dall'INAF nelle aree scientifiche e tecnologiche di interesse dell'Istituto.
2. Gli incarichi di ricerca sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor e sono destinati a giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Il Direttore della Struttura INAF interessata o il Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, nel bando di selezione, individua la tipologia di ricerca e la Fascia dell'incarico di ricerca da conferire sulla base della complessità del progetto e dell'attività che il titolare dell'incarico di ricerca sarà chiamato a svolgere, sotto la supervisione di un Tutor. I requisiti di ammissione dei candidati sono descritti nel successivo art. 9.
4. Ciascun incarico di ricerca conferito dall'INAF ha la durata minima di un anno e massima di tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe, a condizione che l'incaricato non abbia superato gli undici anni, anche non continuativi, di contratti ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. La durata complessiva degli incarichi di ricerca fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque essere superiore a tre anni, comprensivi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
6. Il termine massimo di cui ai commi 4 e 5 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
7. Ai sensi dell'Art. 22-bis, comma 2, Legge n. 240/2010, nel termine massimo di tre anni della durata complessiva non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in congedo per maternità o paternità, congedo parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 - Requisiti di ammissione e tutor dell'attività

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri quelli relativi al proprio Paese di cittadinanza);
 - b. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i soli candidati di cittadinanza italiana soggetti a tale obbligo);

- c. iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai candidati di cittadinanza italiana);
 - d. titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o titolo conseguito all'estero, riconosciuto equivalente dalla Commissione Esaminatrice al solo fine della partecipazione alla selezione stessa, conseguito da non più di sei anni;
 - e. curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;
 - f. per gli incarichi di ricerca conferiti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o nazionali, verranno richiesti, ove previsti, ulteriori requisiti di accesso indicati dai soggetti finanziatori.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, Legge n. 240/2010.
 3. L'attività del titolare di incarico di ricerca è svolta sotto la supervisione e guida di un Tutor appartenente al gruppo che svolge la ricerca o il progetto per il quale l'incarico è stato conferito.
 4. Il Tutor avrà il compito di predisporre un piano volto a consentire l'introduzione alla ricerca e all'innovazione da parte del titolare di incarico di ricerca, con i relativi obiettivi, che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 1 mese dall'inizio dell'incarico di ricerca, con possibilità di revisione entro 6 mesi dall'inizio, e dovrà garantire l'osservanza supportando il titolare di incarico di ricerca nell'acquisizione delle competenze necessarie.
 5. Il titolare di incarico di ricerca presenta al Direttore della struttura interessata o al Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, alla fine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del Tutor.
 6. In caso di motivato giudizio sfavorevole del Tutor sull'attività svolta, il contratto può essere risolto.
 7. Al termine del contratto, il titolare di incarico di ricerca presenta al Direttore della struttura interessata o al Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del Tutor; tale relazione è necessaria anche ai fini della richiesta di proroga o rinnovo, secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
 8. Il Tutor, di norma, è nominato per l'intera durata dell'attività, ma può essere sostituito dal Direttore della struttura INAF o al Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, sentito il Responsabile scientifico, in caso di impedimenti o necessità di ricerca.

Art. 10 - Il contratto di incarico di ricerca

1. Il contratto di incarico di ricerca, sottoscritto dal titolare di incarico di ricerca e dal Direttore della struttura interessata o dal Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, dovrà contenere:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b. la sede di svolgimento dell'attività;
 - c. il programma di ricerca, le attività di assistenza alla ricerca e comunque ogni ulteriore specificazione;
 - d. gli obblighi del titolare di incarico di ricerca, inclusa la compilazione di time-sheet mensili, ai soli fini della rendicontazione, laddove richiesta dal progetto finanziatore;
 - e. il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione;
 - f. il nominativo del Tutor di riferimento e, se diverso, del Responsabile scientifico della ricerca;
 - g. l'indicazione delle modalità con cui il titolare di incarico di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a fornire alla struttura interessata la relazione sull'attività scientifica;
 - h. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - i. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - j. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza e il rispetto delle norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., nonché ogni altro obbligo di comunicazione e informazione derivante dal soggetto finanziatore;
 - k. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel Codice Etico per i dipendenti pubblici e nel Codice Etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'INAF.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca non è soggetto a periodo di prova.

Art. 11 - Proroga o rinnovo dell'incarico di ricerca

1. La richiesta di proroga o rinnovo per completare l'attività o per obiettivi legati al progetto di ricerca, e di rinnovo deve essere presentata dal Tutor e vista dal Responsabile scientifico, ove presente, e approvata dal Direttore della Struttura dell'INAF interessata o

dal Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, con propria Disposizione, verificata la disponibilità di bilancio e i limiti indicati nel precedente Art. 8.

2. La richiesta di proroga o di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direttore della Struttura interessata o al Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, e dovrà indicare la durata della proroga ed essere corredata dalla relazione dell'incaricato alla ricerca, e dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria compresa la dichiarazione di accettazione del titolare di incarico di ricerca.

Art. 12 - Procedure di conferimento diretto dell'incarico di ricerca

1. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi, il Direttore della struttura interessata o il Direttore Scientifico per gli ambiti di propria competenza può prevedere procedure di conferimento diretto a soggetti che risultino selezionati e collocati in posizione utile nella graduatoria delle selezioni, in linea con la missione scientifica dell'Istituto, effettuate:
 - dai Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organismi internazionali;
 - da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione;
 - dal partenariato nel caso di programmi Comunitari.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca o del Tutor, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso dalla predetta selezione.
3. Della decisione di conferimento diretto è data notizia nel sito internet dell'Ente.

Art. 13 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale dell'incarico di ricerca

1. Al titolare di incarico di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, in relazione alla rispettiva Fascia, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo nelle misure stabilite rispettivamente nelle Appendici 1 e 2, in conformità a quanto previsto dall'art 22-ter, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
2. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Istituto fino a concorrenza dell'intero importo mensile previsto per l'incarico di ricerca in relazione all'intera durata del periodo di astensione obbligatoria (Art 22-ter, comma 6, legge n. 240/2010). Nel periodo di congedo parentale l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INAF fino a concorrenza dell'intero importo mensile spettante per l'incarico di ricerca limitatamente ai primi trenta giorni di congedo.

3. L'Istituto provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile.

Titolo IV - Disposizioni comuni

Art. 14 - Attivazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca

1. L'avvio delle procedure selettive è affidato al Direttore della struttura interessata o al Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, che, tenuto conto delle specifiche finalità degli incarichi da conferire e compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento, individuano:
 - a. il numero, la tipologia e la Fascia dei contratti per incarichi post-doc/incarichi di ricerca da conferire e la relativa durata;
 - b. una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare in cui si collocano le posizioni richieste;
 - c. il Responsabile scientifico del progetto/dell'attività;
 - d. il Tutor da assegnare a ciascun titolare di incarico di ricerca;
 - e. l'impegno richiesto e la complessità delle attività da svolgere e la Fascia dell'incarico post-doc o di ricerca da conferire;
 - f. la Struttura INAF di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - g. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare i costi degli incarichi;
 - h. la copertura finanziaria;
 - i. le modalità di selezione;
 - j. i requisiti per la partecipazione;
 - k. i titoli di valutazione ed eventuali pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - l. un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle domande ed eventualmente la data in cui si svolgerà il colloquio.
2. Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei requisiti di cui agli Art. 4 comma 1 e Art. 9 comma 1.

Art. 15 - Bando di selezione

1. Ai sensi del Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, il Direttore della struttura INAF o il Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, nella richiesta di emissione del bando di selezione, individua la tipologia di ricerca e la fascia dell'incarico post-doc o dell'incarico di ricerca da conferire, finanziato in tutto o in parte su fondi ordinari dell'Istituto, ovvero finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Gli importi annui lordi onnicomprensivi sono indicati nella Tabella riportata in

Appendice 1 (incarichi post-doc) e Appendice 2 (incarichi di ricerca) e vengono corrisposti in dodici mensilità.

2. Il bando di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca contiene quanto previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 9 comma 1, nonché deve contenere:
 - a. il numero delle posizioni per le quali viene indetta la procedura selettiva, la tipologia e la relativa Fascia;
 - b. indicazione di una o più raggruppamenti scientifici nazionali nei quali si collocano le posizioni richieste;
 - c. la struttura INAF di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - d. la durata dell'incarico;
 - e. i requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche,
 - f. le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - g. indicazione delle modalità di presentazione delle domande, i tempi di presentazione delle candidature, i titoli valutabili ed i criteri di massima per la loro valutazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, nonché un'indicazione per la convocazione dei candidati all'eventuale colloquio;
 - h. per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i., in favore del genere meno rappresentato.
3. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'INAF, del Portale Nazionale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it> e sul Portale EURAXESS della Commissione Europea.
4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'INAF.
5. Le esclusioni dalla procedura di selezione potranno essere disposte, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato del Direttore scientifico/Direttore della struttura interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento.

Art. 16 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore di struttura o dal Direttore Scientifico, per gli ambiti di propria competenza, garantendo, ove possibile, un'adequata rappresentanza di genere, ed è composta da tre componenti, scelti tra astronomi ordinari, astronomi associati, dirigenti di ricerca/tecnologi, primi

ricercatori/tecnologi, ricercatori/ tecnologi, ricercatori astronomi e ricercatori universitari, con esperienza di ricerca sui temi oggetto della selezione.

2. I componenti di cui al comma 1 possono essere individuati tra il personale INAF, personale di altri Enti di Ricerca e delle Università, anche stranieri con livello/profilo equiparato a quello di dirigente di ricerca/tecnologo o primo ricercatore/tecnologo.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
 - b. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. della L. del 20.05.2016 n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della L. del 20.05.2016 n. 76 con almeno un candidato o con almeno un altro componente della Commissione;
 - c. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti informatici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
5. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 17 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale e di pubblicazioni/rapporti tecnici/prodotti idonei allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché, se prevista, l'aderenza dell'eventuale proposta progettuale con il programma di ricerca oggetto della selezione.
2. Trai i requisiti in possesso dei candidati, sono valutabili:
 - a. il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente (qualora lo stesso non costituisca unico requisito di ammissione alla selezione);
 - b. i diplomi di specializzazione;
 - c. la documentata frequenza di corsi di dottorato (qualora il titolo di dottorato non costituisca unico requisito di ammissione alla selezione) o di perfezionamento post-laurea;

- d. svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi, pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca.

Tali requisiti, sopra elencati, devono essere attinenti alle attività previste nel bando e possono essere stati conseguiti sia in Italia che all'estero.

3. La selezione per il conferimento degli incarichi post-doc dovrà essere integrata da un colloquio orale anche in lingua diversa dall'italiano.
4. La selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca potrà essere integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati al programma specifico di ricerca.
5. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
6. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri
 - a. attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione desumibili dal curriculum;
 - b. attinenza e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche/i rapporti tecnici e degli altri prodotti presentati in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c. [eventuale¹] colloquio, volto a stabilire l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
7. Per la valutazione, la Commissione ha a disposizione:
 - 40 punti per la valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli;
 - 60 punti per la [eventuale¹] prova orale
8. La Commissione una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati.
10. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di:
 - 28 punti per la valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli;
 - 42 punti per la [eventuale¹] prova orale.

Art. 18 - Termine del procedimento di selezione e graduatoria

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito con un eventuale numero massimo di posizioni indicate nel bando di selezione,

¹ “eventuale” solo per gli incarichi di ricerca.

entro 3 mesi dalla data di scadenza del bando di selezione. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Direttore della struttura interessata o, per gli ambiti di propria competenza, dal Direttore Scientifico una proroga fino a ulteriori 2 mesi.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, salvo motivato ed eccezionale impedimento, il Direttore della struttura interessata o, per gli ambiti di propria competenza, il Direttore Scientifico dell'INAF provvederà alla revoca della nomina della Commissione Esaminatrice con proprio provvedimento.
3. Nel caso in cui i lavori della Commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della Commissione stessa, i Componenti della Commissione resteranno in carica, esclusivamente per la selezione in oggetto, fino alla conclusione dei lavori.
4. Il bando può demandare alla Commissione Esaminatrice la facoltà di ammettere al colloquio, ove previsto, un numero massimo di candidati, più gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione, secondo l'ordine decrescente del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Il bando può prevedere altresì la facoltà per la Commissione Esaminatrice di non ammettere all'esame colloquio i candidati che non raggiungono nei titoli un punteggio minimo.
5. La valutazione e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Esaminatrice devono risultare da apposito verbale conservato agli atti dell'Istituto. I punteggi della valutazione dei criteri di cui all'art. 16 nonché dei titoli allegati alla domanda di partecipazione alla selezione, dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione dell'esame colloquio.
6. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in sede di valutazione e di colloquio pubblico.
7. A parità di votazione complessiva, fermo restando che nelle selezioni per il conferimento di incarichi post-doc il titolo di dottore di ricerca, qualora non richiesto per l'ammissione, costituisce titolo preferenziale, ai fini della formazione della graduatoria, ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:
 - il candidato con voto di laurea magistrale o a ciclo unico più elevato.
 - il candidato con il punteggio-colloquio più alto;
 - il candidato che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i.;
 - in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

Risultano vincitori i candidati che sono compresi entro il numero degli incarichi previsti dal bando, secondo l'ordine della graduatoria formata.

8. Al fine di favorire la mobilità, i vincitori dell'incarico post-doc o dell'incarico di ricerca che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto dal Bando di Selezione in una Provincia o in una Città Metropolitana diversa da quella della sede di svolgimento dell'incarico post-doc

o dell'incarico di ricerca, potranno beneficiare di un incentivo economico aggiuntivo entro il limite massimo dell'importo lordo riportato, rispettivamente, nell'Appendice 1 e nell'Appendice 2, purché non risultino residenti o non abbiano eletto il loro domicilio nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o nella Città Metropolitana della sede dell'incarico. Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni simili o analoghe siano già previste dagli accordi di finanziamento dell'incarico.

Art. 19 - Divieto di cumulo e incompatibilità

1. L'incarico post-doc e l'incarico di ricerca non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico post-doc e l'incarico di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA),
3. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. L'incarico post-doc e l'incarico di ricerca nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

Art. 20 - Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'invenzione suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare del contratto di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento dell'INAF ed alle clausole del contratto individuale di lavoro.

Art. 21- Sospensione

1. L'attività di ricerca può essere sospesa e prorogata per la stessa durata del periodo di assenza per i seguenti motivi, debitamente comprovati:
 - a. maternità;
 - b. congedo parentale [Cfr. art. 8, co. 4, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come modificato dall'art. 4, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2022, n. 81, che prevede per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto ad un trattamento economico per congedo

parentale, per un periodo pari a tre mesi per ciascun genitore entro i primi dodici anni di vita del bambino ed, entro lo stesso termine, il diritto dei genitori, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo;

- c. malattia;
 - d. motivi di ricerca all'estero per mobilità internazionale
2. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma precedente, nonché per ulteriori documentati e gravi motivi, le relative richieste di sospensione dell'attività di ricerca dovranno essere sottoposte all'approvazione della Direzione Scientifica dell'INAF, previa autorizzazione del Direttore della Struttura, sentito il Responsabile scientifico del progetto/dell'attività di ricerca e, in caso di incarico di ricerca, il Tutor.
 3. Durante le sospensioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare di incarico post-doc e di incarico di ricerca mantengono tutte le prerogative associate al proprio contratto e l'accesso ai servizi informativi dell'Istituto, secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 22 - Parità tra i generi

1. Le procedure di selezione devono contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, nonché degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006 e per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i., in favore del genere meno rappresentato.
2. Per applicare al meglio i principi richiamati dal comma 1, l'INAF mette a disposizione delle Commissioni Esaminatrici una documentazione, redatta dal Comitato Unico di Garanzia, che richiama alcuni principi e formula suggerimenti da tenere presenti durante l'espletamento delle procedure di selezione. La presa d'atto di questa documentazione deve avvenire all'inizio della procedura di selezione e deve essere verbalizzata come uno dei primi atti della Commissione.
3. Le Commissioni Esaminatrici includono nel verbale finale un'analisi della composizione dei candidati in termini di età e genere ad ogni stadio delle procedure di selezione, così come previsto dal documento riportato al comma 2. La suddetta composizione sarà inoltre riportata nell'estratto del verbale.

Art. 23 - Obblighi dei titolari di incarichi

1. I titolari di incarico post-doc o di incarico di ricerca hanno l'obbligo:

- a. di iniziare la propria attività alla data fissata presso la struttura indicata nel contratto;
 - b. di svolgere la propria attività regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
 - c. di osservare tutte le norme interne dell'INAF e di uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza e di attenersi alle indicazioni del Responsabile Scientifico del progetto/ dell'attività e, altresì del Tutor per gli incarichi di ricerca;
 - d. di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del Regolamento del Personale dell'INAF, in modalità analoghe al personale INAF, al Codice Etico per i dipendenti pubblici, al Codice di Comportamento e al Codice Etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'INAF;
 - e. di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..
2. Il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs.81/2008 a carico dell'Istituto e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
 3. Ove il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca, senza giustificato motivo, dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività prevista dal contratto e articolata secondo la supervisione e guida del Responsabile scientifico del progetto/ dell'attività e, altresì, dal Tutor per gli incarichi di ricerca, il contratto può essere risolto con motivato provvedimento del Presidente dell'INAF.
 4. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato su proposta del Direttore della Struttura INAF, presso la quale il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca svolge la propria attività, o dal Direttore Scientifico per gli ambiti di propria competenza, udito/a l'interessato/a.
 5. In caso di cessazione anticipata il/la titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca dovrà comunicare il proprio recesso con un preavviso di almeno 30 giorni al Direttore della struttura di assegnazione; in difetto del rispetto di tale termine l'Istituto provvederà a trattenere il compenso spettante per l'intero periodo di mancato preavviso.

Art. 24 – Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni

1. I titolari di incarico post-doc e di incarico di ricerca si avvalgono, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della struttura di assegnazione ed

usufruiscono dei servizi, nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto e secondo le norme vigenti nella struttura stessa.

2. I titolari di incarico post-doc e di incarico di ricerca inviati/e in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, godono del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale INAF.

Titolo V - Disposizioni finali

1. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni normative e regolamentari contenuti nel presente disciplinare sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.
2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Appendice 1

Tipo di contratto e fascia	Compenso lordo erogato al titolare di incarico Post-Doc	Costo complessivo comprensivo di oneri per l'istituto
Incarico post-doc, fascia 1	33.724,31	47.700,00
Incarico post-doc, fascia 2	38.531,97	54.500,00
Mobilità	4949,06	7.000,00

Appendice 2

Tipo di contratto e fascia	Compenso lordo erogato al titolare di incarico di ricerca	Costo complessivo comprensivo di oneri per l'istituto
Incarico di ricerca, fascia 1	22.500,00	27.819,00
Incarico di ricerca, fascia 2	28.000,00	34.619,20
Incarico di ricerca, fascia 3	32.000,00	39.564,80
Incarico di ricerca, fascia 4	quota predeterminata dall'ente finanziatore	
Mobilità	4044,00	5.000,00